



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 145 - 18 GIUGNO 2025

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/178 del 13.05.2025

Deposito commerciale di oli minerali sito in Castel di Sangro (AQ), Località C.da Vetiche snc. Società proponente Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc – 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA 01989060668 Presa d'atto della dismissione del deposito di oli minerali in serbatoi

Determinazione n. DPC025/188 del 15.05.2025

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito industriale di oli minerali (GPL) nel Comune di Ortona (CH). Società proponente: D'Auria Distillerie & Energia S.p.A. Autorizzazione all'esercizio definitivo L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a)

Determinazione n. DPC025/189 del 15.05.2025

Realizzazione nuovo deposito commerciale oli minerali – sito in Castel di Sangro (AQ), Località C.da Vetiche snc. Società proponente: Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc – 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA/C.F. 01989060668 Autorizzazione all'esercizio definitivo. L. 239/2004 s.m.i., Art. 1, comma 56, lett. a)

Determinazione n. DPC025/196 del 19.05.2025

Cava in Località "Gallo" nel Comune di Collecervino (PE) Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 5. Parere regionale sulla conclusione dell'attività di coltivazione della cava

Determinazione n. DPC025/204 del 22.05.2025

A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti (PE), via Ventignano snc, foglio 24, particelle 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano cod. rintracciabilità 354354746.

Determinazione n. DPC025/205 del 22.05.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di gesso in Località "Ripari" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) Richiedente: ETEX BUILDING PERFORMANCE SpA Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

Determinazione n. DPC025/220 del 05.06.2025

A.R.E. n. 050. E-Distribuzione S.p.A. Opere di connessione cod. rintracciabilità 347389548 e 364480344 nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.

Determinazione n. DPC025/227 del 10.06.2025

A.R.E. n. 042. EDISON RINNOVABILI S.p.A. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5,6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Deposito commerciale di oli minerali sito in Castel di Sangro (AQ), Località C.da Vetiche snc.
Società proponente Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc – 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA 01989060668
Preso d'atto della dismissione del deposito di oli minerali in serbatoi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali";
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";
- Il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, articolo 57;

VISTA l'istanza e la documentazione acquisite in atti regionali con prot. n.194300/20 del 26/06/2020, con la quale la Società proponente Ricci carburanti Srl con sede in C.da Vetiche snc - 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA 01989060668, ha chiesto l'autorizzazione alla "*Realizzazione nuovo deposito commerciale oli minerali - sito in Castel di Sangro (AQ) Località C.da Vetiche snc*";

PRESO ATTO la nota Prot. n. 15971 del 09/10/2020, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, con riferimento al progetto in oggetto, precisa che "*è da ritenersi come nuova attività e non come ampliamento dell'esistente deposito...*";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/281 del 25/08/2021, con cui la Società Ricci carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc - 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA/C.F. 01989060668, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria del nuovo deposito commerciale di oli minerali ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in loc. C.da Vetiche snc, composto da 5 serbatoi

metallici cilindrici interrati (capacità geometrica totale di 250 mc) per il deposito di prodotti petroliferi in particolare di gasolio per autotrazione, riscaldamento e a uso agricolo;

RICHIAMATE le prescrizioni della suddetta Determina, in particolare al punto C “...la prevista *dismissione dell'impianto di stoccaggio esistente, potrà aver luogo dopo le operazioni di collaudo del nuovo impianto...*”;

TENUTO CONTO del rapporto del 14/05/2024 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato alla Società Ricci Carburanti S.r.l. in pari data;

PRESO ATTO:

- della nota della Ditta trasmessa in data 21/11/2024 ed acquisita in pari data al protocollo regionale n. 450339/24, con cui si comunica la completa dismissione del vecchio deposito commerciale di oli minerali sito in Località C.da Vetiche snc nel Comune di Castel di Sangro (AQ);
- della nota del Comune di Castel di Sangro del 11/02/2025 acquisita agli atti regionali in data 12/02/2025 con prot.n. 55781/25, attestante “...la *completa dismissione del vecchio deposito in Loc. C.da Vetiche Castel di Sangro (AQ), ubicato nell'adiacenza di quello recente realizzazione, con la bonifica e rimozione completa del parco serbatoi, a seguito di disconnessione fisica delle linee di erogazione e di alimentazione, svuotamento e rimozione dei serbatoi, e delle attrezzature con smaltimento residui e bonifica del sito e successive analisi con ripristino finale dei luoghi...*”;

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di L'Aquila Prot.n. 10954/Sett. II Sez. I del 07/10/1989, con cui la Ditta Ricci Marcello – ora Ricci Carburanti S.r.l. – è stata autorizzata al rinnovo della concessione relativa al deposito sito in Castel di Sangro, costituito da: “-n.3 serbatoi da mc 40 di gasolio adulterato per riscaldamento; -n.1 serbatoio da mc 40 di petrolio adulterato per riscaldamento; mc 30 di petrolio adulterato per riscaldamento (merce imballata); mc. 50 di oli lubrificanti;”

PRESO ATTO della nota della Ditta trasmessa in data 15/04/2025 ed acquisita in pari data al protocollo regionale n. 159895/25, con cui si comunica che “*In riferimento al decreto prefettizio... nonché alla comunicazione di variazione dell'assetto del deposito intercorsi negli anni... la dismissione del deposito è stata la seguente: -n° 4 serbatoi da 40 mc interrati contenenti gasoli...*”

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- A. di prendere atto** della dismissione del deposito di oli minerali in serbatoi ad uso commerciale, ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in località C.da Vetiche snc, costituito da n. 4 serbatoi metallici interrati, ciascuno della capacità di mc 40, di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di L'Aquila Prot.n. 10954/Sett. II Sez. I del 07/10/1989;
- B. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico Regione Abruzzo;
- C. di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Ricci carburanti srl, al Comune di Castel di Sangro (AQ), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco de L'Aquila e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane de L'Aquila;

D. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4, Legge 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un deposito industriale di oli minerali (GPL) nel Comune di Ortona (CH).

Società proponente: D'Auria Distillerie & Energia S.p.A.

Autorizzazione all'esercizio definitivo L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

RICHIAMATA, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico", nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

PREMESSO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/281 del 30/07/2024 la Società D'Auria Distillerie & Energia S.p.A. con sede legale in Contrada Caldari Stazione n. 48 – Ortona (CH) P. IVA 02465030696, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito industriale di oli minerali (GPL) nell'ambito di un'attività industriale che la medesima Società svolge presso Contrada Caldari Stazione n. 48 nel Comune di Ortona (CH), destinato ad alimentare una caldaia vapore avente una capacità termica di 7.750 Kw e composto da n. 3 serbatoi interrati ad asse orizzontale aventi ciascuno capacità di 12,5 mc di GPL per uno stoccaggio complessivo di mc 37,5 mc;

TENUTO CONTO del rapporto dell'11/03/2025 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato alla Società D'Auria Distillerie & Energia S.p.A. in pari data, dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo, in subordine all'osservanza di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO della nota pec trasmessa dalla Ditta in data 28/04/2025 acquisita in pari data al prot. n. 173862/25, con cui ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni impartite con il Rapporto di collaudo del 11/03/2025;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società D’Auria Distillerie & Energia S.p.A. con sede legale in Contrada Stazione di Caldari n. 48 – ORTONA (CH) P. IVA 02465030696, all’esercizio definitivo di un deposito industriale di oli minerali (GPL) nell’ambito di un’attività industriale che la medesima Società svolge presso Contrada Caldari Stazione n. 48 nel Comune di Ortona (CH), destinato ad alimentare una caldaia vapore avente una capacità termica di 7.750 Kw e composto da n. 3 serbatoi interrati ad asse orizzontale aventi ciascuno capacità di 12,5 mc di GPL per uno stoccaggio complessivo di 37,5 mc;
- 2) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata con riserva dei diritti di terzi, e che la Società D’Auria Distillerie & Energia S.p.A. assume integralmente ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero insorgere, a qualsiasi titolo e causa, nella fase di esercizio definitivo;
- 3) di disporre che la Società D’Auria Distillerie & Energia S.p.A., per il deposito di oli minerali di cui all’oggetto:
 - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti;
- 4) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Società proponente D’Auria Distillerie & Energia S.p.A.;
 - al Comune di Ortona (CH);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
 - all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Realizzazione nuovo deposito commerciale oli minerali – sito in Castel di Sangro (AQ), Località C.da Vetiche snc.
Società proponente: Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc – 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA/C.F. 01989060668
Autorizzazione all'esercizio definitivo. L. 239/2004 s.m.i., Art. 1, comma 56, lett. a)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

RICHIAMATA, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico", nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

PREMESSO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/281 del 25/08/2021 la Società Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc - 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA 01989060668, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito di oli minerali ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in loc. C.da Vetiche snc, composto da 5 nuovi serbatoi metallici cilindrici interrati (capacità geometrica totale di 250 mc) per il deposito di prodotti petroliferi in particolare di gasolio per autotrazione, riscaldamento e a uso agricolo;

TENUTO CONTO del rapporto del 14/05/2024 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato alla Società Ricci Carburanti S.r.l. in pari data, dal quale non risultano motivi ostativi per l'autorizzazione all'esercizio definitivo, in subordine all'osservanza di alcune prescrizioni;

PRESO ATTO della nota PEC trasmessa dalla Ditta in data 16/04/2025 acquisita in pari data al prot. n. 160756/25, con cui ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni impartite con il Rapporto di collaudo del 14/05/2024;

PRESO ATTO della avvenuta dismissione dell'adiacente deposito di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPC025/178 del 13/05/2025;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di autorizzare la Società Ricci Carburanti S.r.l. con sede in C.da Vetiche snc - 67031 Castel di Sangro (AQ) P.IVA/C.F. 01989060668, all'esercizio definitivo del deposito di oli minerali ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in loc. C.da Vetiche snc composto da 5 nuovi serbatoi metallici cilindrici interrati (capacità geometrica totale di 250 mc) per il deposito di prodotti petroliferi (gasolio per autotrazione, riscaldamento e uso agricolo);
- 2) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata con riserva dei diritti di terzi, e che la Società Ricci Carburanti S.r.l. assume integralmente ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero insorgere, a qualsiasi titolo e causa, nella fase di esercizio definitivo;
- 3) di disporre che la Società Ricci Carburanti S.r.l., per il deposito di oli minerali di cui all'oggetto:
 - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
 - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila, nonché ARPA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti;
- 4) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Società proponente Ricci Carburanti S.r.l.;
 - al Comune di Castel di Sangro (AQ);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
 - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Cava in Località "Gallo" nel Comune di Collecorvino (PE)
Ditta esercente: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l.
L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 5.

Parere regionale sulla conclusione dell'attività di coltivazione della cava**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con Autorizzazione Comunale n. 1 del 04/02/2010 è stata autorizzata alla Società Tavo Calcestruzzi S.a.s.- P.IVA 001441130689, ora: Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. con sede in Loreto Aprutino (PE) via Roma n. 10, [stesso n. di P.IVA], la coltivazione di una cava di inerti nel Comune di Collecorvino (PE) in Località "Gallo", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 30, Particelle nn. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134;

RICHIAMATA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto, trasmessa dalla Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. [in seguito: Ditta] e acquisita al Protocollo regionale il 20/10/2022 con n. 436325/22;

DATTO ATTO che l'autorizzazione allo svincolo è di competenza del Comune di Collecorvino (PE) ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett d) della L.R. 54/1983 s.m.i. e che il Servizio DPC025 -Politica Energetica e Risorse del Territorio, è deputato all'espressione del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5 della medesima L.R. 54/1983 s.m.i.;

VISTO il rapporto di sopralluogo dell'Ufficio Risorse Estrattive sull'area di cava, effettuato in data 08/08/2024, nel corso del quale:

- sono state effettuate n. 2 trincee esplorative che hanno raggiunto la profondità di circa 4,5 metri: dall'esame del materiale estratto, è stata verificata la presenza di terreno vegetale nello strato superficiale e argilloso nello strato più profondo;
- è stata riscontrata la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto e la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- in data 25/09/2024 al prot. n. 373492/24, la relazione sottoscritta dal Tecnico professionista incaricato dalla Ditta, relativa al sopralluogo con annessa descrizione delle esplorazioni del sottosuolo che conferma il recupero dello stato dei luoghi che sono stati

raccordati morfologicamente con i terreni circostanti e regolarmente utilizzati dalla proprietà ai fini agricoli;

- in data 16/12/2024 al prot. n. 488920/24, a riscontro della richiesta del competente Servizio regionale DPC025 (rif.to nota prot. n. 419515 del 13/10/2023), la relazione riassuntiva, sottoscritta dal medesimo Tecnico incaricato, riguardante le attività di coltivazione comprese le informazioni su: volumetrie, provenienza e compatibilità idrogeologica del materiale utilizzato per il ritombamento.

TENUTO CONTO della dichiarazione del proprietario dei terreni costituenti l'area di cava, acquisita agli atti regionali in data 28/01/2025 al prot. n. 32493/25, con la quale attesta la propria piena soddisfazione per la riconduzione del terreno di cava al suo stato originario ai fini dell'utilizzo agrario;

PRESO ATTO della relazione istruttoria redatta dall'Ufficio Risorse Estrattive e registrata al prog. reg. n. 1377/2025 relativa alla richiesta di chiusura della cava, dalla quale emerge l'assenza di motivi ostativi riguardo i lavori di ripristino della cava e, conseguentemente, allo svincolo della polizza fideiussoria sottoscritta a garanzia del recupero ambientale dei luoghi;

RICHIAMATA la Polizza fideiussoria n. 1632.0027.2799507864 stipulata dalla Ditta esercente con la Compagnia SACE BT S.p.A. per un importo di Euro 85.000,00, a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter esprimere parere positivo sulla conclusione dei lavori di coltivazione, compresi i lavori di risanamento ambientale, con conseguente svincolo della relativa polizza fideiussoria;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

RICHIAMATA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- A.** di prendere atto della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in Località "Gallo" del Comune di Collecorvino (PE), autorizzata con provvedimento del Comune di Collecorvino (PE) n. 1 del 04/02/2010 alla Ditta Società Tavo Calcestruzzi s.a.s. ora Tavo Calcestruzzi del Rag. Rolando Acciavatti S.r.l. - P.IVA 00144130689 con sede in Loreto Aprutino (PE) via Roma n. 10, [stesso n. di P.IVA], individuata catastalmente al Foglio n. 30, Particelle n. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sulla regolarità del ripristino ambientale;
- B.** di esprimere, conseguentemente, parere positivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- C.** di demandare, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett d) della L.R. 54/1983 s.m.i, all'Amministrazione comunale di Collecorvino (PE) l'emanazione del provvedimento di conclusione dei lavori di

coltivazione della cava, con contestuale svincolo della Polizza fideiussoria n. 1632.0027.2799507864 emessa, a favore della Ditta Esercente, dalla Compagnia SACE BT S.p.A. a favore del Comune di Collecorvino, per un importo di Euro 85.000,00 a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area di cava in oggetto;

- D.** di pubblicare, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- E.** di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Collecorvino (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
- F.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 252

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti (PE), via Ventignano snc, foglio 24, particelle 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano cod. rintracciabilità 354354746.

Proponente: EDILTRE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01662250685

Sede legale: Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Cepagatti (PE) e Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp (impianto fotovoltaico a terra) alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, via Ventignano snc - foglio 24, particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (cod. rintracciabilità 354354746).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 07/01/2024 acquisite agli atti con numero di protocollo 003590/24 del 04/01/2024, 0005689/24, 0005736/24, 0005747/24, 0005758/24, 0005773/24, 0005781/24, 0005797/24, 0005874/24, 0005879/24, 0005959/24 dell’8/1/2024 e numeri 0007746/24, 000775/24, 0007962/24 del 9/1/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota del 10/04/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0151661/24 del 11/04/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0023396/24 del 19/01/2024;
- perfezionata con la documentazione trasmessa con nota del 08/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0190735/24 del 09/05/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle riportate nel piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha dichiarato:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Cepagatti (PE) al foglio 24 - particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 in forza di scrittura preliminare di compravendita per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico registrata a



Pescara in data 1/12/2023 al n. 13078/1T e trascritta a Pescara in data 1/12/2023 ai nn. 18251/13038 – 18252/13039 – 18253/13040, convertito con contratto definitivo di compravendita Registrato a Pescara il 10/05/2024 n. 5249 Serie 1T e trascritto a Pescara il 10/05/2024 al Reg. Gen. 7028 – Reg. Part. 5104;

- di impegnarsi alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- l'ubicazione di impianto in una porzione di territorio rientrante nella definizione di "area idonea" ex art. 20 comma 8 lett. c-ter) punto 2 del D.Lgs. 199/2021 come riportato nel documento agli atti denominato "El. 44 - Relazione tecnica generale", pagg. 2-3 e nell'elaborato grafico "42-tavola-area-idonea-dlgs-199-2021";

CONSIDERATO che il proponente ha dichiarato che le opere di elettrodotto ricadono in parte in terreni privati secondo fonte catastale e di cui lo stesso proponente non ha disponibilità e pertanto, dovendo richiedere espropri su dette aree, si è reso necessario presentare istanza di autorizzazione unica secondo il procedimento ordinario ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, procedimento che consente il rilascio di un provvedimento che qualifica le opere come di pubblica utilità e indifferibili e urgenti;

CONSIDERATO che il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

PRESO ATTO che essendo stata presentata l'istanza in data 8/1/2024:

- non trova applicazione la previsione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 in quanto l'iniziativa è ricompresa nei casi indicati all'art. 5, comma 2 del D.L. 63/2024;
- non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 della medesima legge regionale;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0201386/24 del 16/05/2024 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto a sottoscrivere la polizza fideiussoria prevista dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, trasmessa con nota del 10/04/2024, agli atti con prot. n. 0151661/24 del 11/04/2024;
- sono stati esperiti gli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- le osservazioni pervenute, su cui sono state acquisite agli atti le controdeduzioni del proponente, sono state valutate e superate nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
- i pareri negativi pervenuti sono stati valutati e superati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;



- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0192774/25 del 09/05/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la "costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, via Ventignano snc - foglio 24, particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (cod. rintracciabilità 354354746)";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";



VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDILTRE S.r.l. avente sede legale in Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012, Partita IVA / CF 01662250685, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA ELETTRICA PARI A 3.987,36 kWp (IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA) ALIMENTATO DALLA FONTE RINNOVABILI FOTOVOLTAICO DA UBICARSI NEL COMUNE DI CEPAGATTI, PROV. PE, VIA VENTIGNANO SNC - FOGLIO 24, PARTICELLE NR. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (DA EX 364), 43, 373, 380, 381, 366 E 365 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSCIANO (COD. RINTRACCIABILITÀ 354354746)

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|04/03/2024|0001663-P parere tutela archeologica (all. 01);
- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, D.I.S.OR.-CVAS/AV/EAM82501/Prot. n° 87 (all. 02);
- Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7238 del 24/10/2024 (prot. RA 0412537/24 del 24/10/2024), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara prot.



MIC|MIC_SABAP-CH-PE|23/10/2024-0008832-P (all. 03);

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. ENAC-ACX-23/04/2025-0058129-P, autorizzazione (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalla medesima proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Cepagatti
- Sindaco del Comune di Rosciano;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.



Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO - DPC025**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di gesso in Località "Ripari" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
Richiedente: ETEX BUILDING PERFORMANCE SpA
Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTE:**

- la Legge Regionale del 26/07/1983 n. 54 s.m.i. "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";
- la L. 7/8/1990 n. 241 s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo";

RICHIAMATE le precedenti Autorizzazioni:

- Decreto Regionale n. DPRG1645 del 19/09/1985 di autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in Località "Ripari" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), distinta in Catasto terreni al Foglio di mappa n° 21, Particelle n° 221-274-275, rilasciato alla Ditta SAMA SpA;
- Determinazione dirigenziale n. DI8/23 del 29/03/2011 di proroga alla coltivazione della cava, fino al 25/10/2023;
- Determinazione dirigenziale n. DPC023/39 del 13/09/2016 di subingresso e contestuale proroga da SAMA SpA a Italcementi SpA;
- Determinazione dirigenziale n. DPC025/386 del 25/10/2019 di subingresso a favore di Itai Real Estate Srl;
- Determinazione dirigenziale n. DPC025/57 del 28/02/2020 di subingresso a favore di Etex Building Performance SpA;

ACQUISITA agli atti regionali con Prot. 434457 in data 24/10/2023, la nota PEC dell'attuale Ditta esercente Etex Building Performance SpA [in seguito: Ditta] - P.IVA 01248350686, sede legale in via G. Leopardi 2, Milano, con la quale richiede la proroga alla coltivazione della cava di cui alla richiamata Autorizzazione n. DPC023/39 del 2016;

VERIFICATI:

- gli elaborati progettuali trasmessi in allegato con la richiamata istanza;
- le ulteriori due note inviate a mezzo PEC in data 19/02/2024 - Prot. 006573/24 (Titolo di disponibilità terreni) e 21/02/2024 - Prot. 0070069/24 (Relazione tecnica asseverata, e documentazione attestante la vigenza della polizza);

- il Rogito registrato a Pescara il 30/12/2019 al n.13056, con cui la Ditta ha attestato la proprietà sui terreni della cava in Località "Ripari" nel Comune di S. Valentino in A.C., distinti in Catasto terreni al Foglio di mappa n° 21, Particelle n° 221-274-275;
- l'iscrizione alla "White List" della Ditta istante nell'elenco degli esercenti presso la Prefettura di Milano;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 07 rilasciata il 07/03/2025 dal Comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore e acquisita agli atti regionali con Prot. n.97572/25 in data 11/03/2025;

PRESO ATTO che il mancato rispetto del cronoprogramma della coltivazione, previsto nel progetto iniziale, e conseguente richiesta di proroga, è da ricondurre "*al periodo di crisi economica che sta attanagliando l'intero sistema produttivo locale ed internazionale...*" così esposto nella relazione tecnica allegata all'istanza e firmata da Tecnico professionista incaricato dalla Ditta;

VISTA la relazione Prog. reg. n.7023 del 13/06/2024 con la quale il responsabile dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Risorse Estrattive conferma l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio della proroga di anni 5, ovvero fino al 22/10/2028 per una cubatura residua di 116.000 mc, a condizione che nulla cambi rispetto al progetto approvato e sia mantenuta in essere la polizza fideiussoria di € 150.000,00 fino allo svincolo da parte del Beneficiario;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, rilasciare l'autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione ed il ripristino ambientale della cava di gesso in località "Ripari" nel Comune di S. Valentino in A. C. (PE), alla Ditta istante Etex Building Performance SpA;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

RICHIAMATA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

D E T E R M I N A

sulla base di quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato,

- A.** di autorizzare la Ditta Etex Building Performance SpA - P. IVA 01248350686, con sede legale in via G. Leopardi 2, Milano, alla proroga di anni 5 (cinque) ovvero fino al 22/10/2028, dei termini per l'ultimazione dei lavori la coltivazione della cava di ghiaia in località "Ripari" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), distinta in Catasto terreni al Foglio di mappa n° 21, Particelle n° 221-274-275;
- B.** di precisare che la Ditta Etex Building Performance SpA dovrà attenersi alle condizioni già disposte con la Determinazione Dirigenziale DPC023/39 del 13/09/2016 in conformità al progetto originario, nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. L'area in coltivazione, di cui la Impresa ha dichiarato la piena disponibilità per tutto il periodo di proroga richiesto, deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 2. I lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza di proroga, a partire dallo stato dei luoghi descritto per l'annualità 2024 fino al completamento della cubatura residua di 116.000 mc in 5 anni;
 3. L'Impresa verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma, comunicando con almeno 15 giorni di preavviso al competente Servizio regionale per le Risorse estrattive e al Comune, sia le risultanze asseverate dal Tecnico esecutore, sia le date di verifica mediante sopralluogo congiunto;

4. Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
5. Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
6. L'efficacia della polizza fideiussoria n. PT0609901 emessa dalla compagnia ATRADIUS a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava per € 150.000,00, deve essere mantenuta fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo del richiamato accertamento finale da parte dell'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

C. di disporre:

1. la pubblicazione, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale regionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente";
2. la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - all'Impresa interessata, per opportuna notifica;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
 - all'Amministrazione comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);
 - all'ARPA Abruzzo;

D. di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'istruttore tecnico
Nicolangelo ZIZZI

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 050
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 050. E-Distribuzione S.p.A. Opere di connessione cod. rintracciabilità 347389548 e 364480344 nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)

Tipologia impiantistica: Elettrodotto in media tensione interrato a servizio di n.2 impianti di produzione da fonte solare fotovoltaico, da autorizzarsi questi ultimi con relative procedure abilitative semplificate presentate ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la connessione alla rete nazionale in MT, codici rintracciabilità 347389548 e 364480334. Tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza complessiva di km. 2,825, da ubicarsi nei /nel Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, Provincia (TE), da realizzarsi in C.da Giardino lungo la strada comunale Santa Caterina, la Strada Statale n. 150 (del Vomano), la strada comunale "Colle della Corte", e sui terreni agricoli privati individuati catastalmente al Foglio 44 del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) mappali 104, 895, 900, 901, 910 (ex 897), 912 (ex 897), 913 (ex 851).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione regionale elettrodotti n. 50 (A.R.E. n. 050) rilasciata ai sensi del D.M. 20/10/2022 nei confronti di Rose Garden Energy S.r.l. con determinazione DPC025/108 del 22/03/2024 avente ad oggetto "Opere di connessione cod. rintracciabilità 347389548 e 364480344 impianti fotovoltaici nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022";

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC025/315 del 29/08/2024 con la quale è stata accolta la richiesta di voltura della autorizzazione ARE n. 050 a favore della società E-DISTRIBUZIONE S.p.a.;

PRESO ATTO:

- delle comunicazioni Rose Garden Energy S.r.l. dell'11/03/2025 e del 19/03/2025, agli atti rispettivamente con prot. nn. 0097475/25 e 0111235/25, con cui si richiede proroga di dodici mesi del termine di inizio lavori per le opere autorizzate con la determinazione n. DPC025/108 del 22/03/2024, rappresentando le motivazioni alla base della richiesta;
- della nota integrativa del titolare E-Distribuzione S.p.A. n. E-DIS-29/05/2025-0629377, agli atti con prot. 0226315/25 del 29/05/2025, con cui si evidenzia che la richiesta posta da Rose Garden Energy nell'interesse del titolare medesimo, a seguito di rivalutazione delle necessità di allineamento dei termini previsti nell'A.R.E. n. 050 con quelli previsti per la costruzione dell'impianto fotovoltaico e per consentire la realizzazione delle opere di connessione coerentemente con le prescrizioni contenute nella procedura abilitativa semplificata dell'impianto fotovoltaico, fa ritenere non sufficiente una proroga di dodici mesi per il termine di inizio lavori ma rende necessaria una proroga di detto termine alla data del 30/10/2026;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

CONSIDERATO che nella determinazione dirigenziale di voltura n. DPC025/315 del 29/08/2024 sono presenti alcuni refusi come di seguito indicato:

- nell'oggetto è presente il riferimento ad A.R.E. n. 035 anziché A.R.E. n. 050 e alla L.R. 83/88 anziché al D.M. 20/10/2022,
- in più punti del provvedimento viene riportato il 22/3/2022 come data del provvedimento DPC025/108 anziché 22/3/2024,

e che, pur essendo i rilievi qualificabili come refusi dovuti a meri errori materiali, è opportuno procedere a rettifiche onde evitare rischi, seppur marginali, di fraintendimenti;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 050 rilasciata con determinazione DPC025/108 del 22/03/2024 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";



VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 050 rilasciata con determinazione n. DPC025/108 del 22/03/2024 è prorogato al 30/10/2026.
2. Si dà atto che il provvedimento di voltura DPC025/315 del 29/08/2024 è relativo alla voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell'A.R.E. 050 rilasciata a Rose Garden Energy S.r.l. con determinazione n. DPC025/108 del 22/03/2024.
3. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 050 rilasciata con determinazione n. DPC025/108 del 22/03/2024.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, al Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi, all'ARTA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 042
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 042. EDISON RINNOVABILI S.p.A. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5,6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: EDISON RINNOVABILI S.p.a.

P.IVA/C.F.: 12921540154/01890981200

Sede legale Piazza Foro Buonaparte, 31 -Milano

Sede impianto: Comuni di Villa Santa Maria (CH), Monteferrante (CH), Montazzoli (CH), Roccaspinalveti (CH), Carunchio (CH), Celenza sul Trigno (CH), Roccavivara (CB)

Tipologia impiantistica: Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente "Villa Santa Maria - Roccavivara", opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione regionale elettrodotti n. 42 (A.R.E. n. 042) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 nei confronti di Edison Rinnovabili S.p.A. con determinazione DPC025/240 del 25/07/2023 avente oggetto "Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i"

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC025/273 del 23/07/2024 di proroga fino al 25/07/2025 del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC025/097 del 06/03/2025 con la quale le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001 per l'esecuzione dell'intervento autorizzato con l'A.R.E. n. 042 sono delegate al Comune di Monteferrante, individuato in base all'art. 5, comma 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010;

PRESO ATTO della comunicazione PU-3845 del 05/06/2025 con cui il titolare Edison Rinnovabili S.p.A. richiede la proroga di dodici mesi del termine di inizio lavori per le opere autorizzate con la determinazione n. DPC025/240 del 25/07/2023, per consentire il compimento della procedura ablativa ad opera del Comune di Monteferrante ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, nonché la successiva voltura del titolo autorizzativo relativo alle opere di connessione in favore del gestore della rete di trasmissione;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 042 rilasciata con determinazione DPC025/240 del 25/07/2023 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato



1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 042 rilasciata con determinazione n. DPC025/240 del 25/07/2023 è prorogato al 25/07/2026.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 042 rilasciata con determinazione n. DPC025/240 del 25/07/2023.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, ai Sindaci dei Comuni di Villa Santa Maria, Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti, Carunchio, Celenza sul Trigno e all'ARTA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it